

**AMBIENTE: Inquinamento acustico – Provvedimenti repressivi – Istanza presentata dal vicino al Comune – Tendente ad ottenere l’adozione di un provvedimento repressivo dell’inquinamento – Obbligo del Comune di provvedere – Sussiste.**

**Tar Lazio - Latina, Sez. I, 15 luglio 2022, n. 675**

*“[...] i ricorrenti deducono che il Comune [...]ha continuato ad omettere il doveroso esercizio dei propri poteri di vigilanza, controllo e sanzione, a fronte del costante superamento dei limiti di inquinamento acustico proveniente dal locale [...] durante le stagioni estive successive alla pubblicazione della sentenza n. 545/2018, nonostante le ripetute segnalazioni [...];  
[...] l’art. 112 comma 2 prevede che l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione – tra le altre – delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato e delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo [...]”.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2022 il dott. Roberto Maria Bucchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Letto, il ricorso notificato a mezzo pec il 4 maggio 2022 e depositato il successivo giorno 11, con cui i signori Enrico Elio Del Prato e Giuseppe Leone Piazza hanno proposto ricorso – ai sensi degli artt. 112 e ss. del c.p.a. – chiedendo l’esecuzione della sentenza non definitiva n. 545 del 31.10.2018 con cui questo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Staccata di Latina – accogliendo in parte qua il ricorso proposto dagli istanti, rispettivamente proprietario e occupante di abitazioni site nel centro storico del Comune di Sperlonga, alla Via dei Benedettini n. 15 e n. 19, per l’accertamento dell’obbligo del comune di Sperlonga di provvedere sull’esposto e sull’istanza presentati in data 16 agosto e in data 30 dicembre 2017, a seguito degli episodi di diffusione di musica ad alto volume e schiamazzi notturni verificatisi durante la stagione estiva 2017 presso il locale “Sheherazade” situato al civico n. 16 della medesima Via dei Benedettini – ha ordinato al Comune di Sperlonga, ex art. 117 del c.p.a., di riprendere e continuare, nei giorni di riapertura del locale in argomento, l’attività di vigilanza e controllo nonché di sanzione per eventuale violazione delle norme disciplinanti l’esercizio dell’attività;

Considerato, che i ricorrenti deducono che il Comune di Sperlonga ha continuato ad omettere il doveroso esercizio dei propri poteri di vigilanza, controllo e sanzione, a fronte del costante

superamento dei limiti di inquinamento acustico proveniente dal locale “Sheherazade” durante le stagioni estive successive alla pubblicazione della sentenza n. 545/2018, nonostante le ripetute segnalazioni in data 6 giugno 2019, 7 luglio 2020, 17 agosto 2021 e 22 aprile 2022;

Considerato, che l’art. 112 comma 2 prevede che l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione – tra le altre – delle sentenze del giudice amministrativo passate in giudicato e delle sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice amministrativo;

Viste le domande di nomina di commissario ad acta e di condanna, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro per ogni ulteriore ritardo;

Ritenuto, che in ragione di quanto disposto dalla sentenza ottemperanda sopra citata deve essere ordinato al Comune di Sperlonga di effettuare non meno di dieci verifiche tra le ore 24 e le ore 2 nel periodo compreso tra il 10 luglio 2022 e il 31 agosto 2022;

Ritenuto che la fattispecie di cui è causa non è suscettibile di attribuzione a carico dell’Amministrazione di penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.;

Ritenuto, altresì, che per il caso di perdurante inerzia deve essere nominato commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Latina o funzionario da lui delegato;

Ritenuto che le spese del giudizio devono seguire la soccombenza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul R.G. 313/22, respinta la domanda di astreinte, lo accoglie per il resto e per l’effetto così dispone:

Ordina al Comune di Sperlonga di effettuare non meno di dieci verifiche tra le ore 24 e le ore 2 nel periodo compreso tra il 10 luglio 2022 e il 31 agosto 2022;

Dispone che, per il caso di perdurante inerzia provveda, in qualità di commissario ad acta, il Prefetto della Provincia di Latina, o funzionario da lui delegato, che sarà nominato su sollecitazione di parte ricorrente;

Condanna il Comune di Sperlonga al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 1.500,00 (millecinquecento), oltre spese generali, Iva e Cpa.

Ordina la restituzione del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2022 con l’intervento dei magistrati:

Riccardo Savoia, Presidente

Roberto Maria Bucchi, Consigliere, Estensore

Valerio Torano, Primo Referendario

IL SEGRETARIO